

OGGETTO: Legittimità costo dei diritti di ricerca

Il sig. ... espone che il Comune di ... (SP), ha acconsentito all'accesso agli atti da lui richiesto, subordinando però già la sola visione al pagamento di diritti di ricerca, per l'importo complessivo di € 50,00, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, I comma, del locale regolamento comunale, approvato con delibera consiliare 30 giugno 2014, n. 21, per cui "L'esame dei documenti è gratuito, fatto salvo l'eventuale costo di ricerca degli atti in archivio quando da tale operazioni risulti un impegno particolarmente gravoso".

Tale previsione contrasterebbe tuttavia con l'art. 25, I comma, per cui "Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura": secondo il Brunetti, infatti, tali diritti sarebbero riferibili nella disposizione soltanto al rilascio di copia, mentre l'esame dei documenti sarebbe comunque gratuito.

Ebbene, è intanto da rilevare che la previsione del regolamento comunale ribadisce il principio della gratuità temperato per i soli casi di impegno particolarmente gravoso per la ricerca di atti "in archivio", e, dunque, deve ritenere, per procedimenti definiti, e di difficoltoso reperimento.

In tali limiti la disposizione regolamentare non pare inconciliabile con il disposto dell'art.25 citato, secondo un'interpretazione teleologica, considerato che l'attività di ricerca da parte degli uffici è preordinata anzitutto e comunque alla visione e solo eventualmente alla successiva copia, ed è dunque ragionevole che venga chiesta già per la prima operazione, tanto più nei casi limitati indicati dalla disposizione.

OGGETTO: Appalto - Referendum abrogativo successivo all'indizione della gara

Con atto ricevuto il 24 agosto 2015, il Sig. ... , consigliere comunale di ... (Aosta) ha chiesto all'Ente una copia del "quesito inviato all'Ufficio legale del C.E.L.V.A. [Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta] dal segretario comunale e relativo parere espresso dallo stesso Ufficio, in merito alla gara d'appalto di allargamento della strada comunale per ... per l'istituzione di nuovi posti auto. Per meglio valutare proposta referendaria".

Il segretario comunale ha dapprima informalmente negato l'accesso richiesto e, di fronte alla reiterazione della richiesta, ha predisposto una giustificazione assai più articolata, sul cui contenuto chiede il parere di questa Commissione: in sintesi, per negare l'accesso, è richiamato l'art. 13 del codice degli appalti (d. lgs. 163/2006), norma speciale in materia di accesso agli atti, che, al comma V, lett.c) dispone che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: "c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici".

Di seguito il nuovo diniego predisposto dal segretario comunale offre puntuale giustificazione delle ragioni per cui la fattispecie concreta rientrerebbe tra quelle disciplinate dalla norma: e la commissione non ha ragione di dubitarne, ma considera la circostanza irrilevante, poiché la disposizione non può comunque trovare applicazione all'accesso informativo per i consiglieri comunali.

Invero, l'art. 19, VI comma, della l. r. 7 dicembre 1998, n. 54, dispone che in Valle d'Aosta i consiglieri comunali "hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato".

Si tratta di una locuzione sostanzialmente analoga a quella di cui all'art. 43, II comma, d. lgs. 267/2000, per cui i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato", con l'ulteriore specificazione che essi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Ebbene, questa Commissione deve intanto ricordare che, secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo d'appello, "I consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale", e ciò perché il diritto di accesso loro riconosciuto ha una *ratio* diversa da quella che contraddistingue il diritto

di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 241/1990: “mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Così, tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio deve avvenire “in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso” (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829); è comunque illegittimo il diniego espresso da un Comune sull'istanza di accesso informativo, “motivato con riferimento alla esigenza di assicurare la riservatezza dei dati contenuti in tali deliberazioni e il diritto alla privacy dei terzi atteso che, con riferimento all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, tale esigenza è salvaguardata dall'art. 43 comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che impone ad essi il segreto ove accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi” (C.d.S., V, 11 dicembre 2013, n. 5931; conf. V, 4829/11 cit.).

* * *

Ebbene, è evidente che l'interpretazione qui esposta, attualmente stabilita dalla giurisprudenza è inconciliabile con le opinioni espresse da codesto Comune .

Anzitutto, infatti, l'accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente negato per nessuna particolare categoria d'informazioni, e di atti che le contengono, e dunque neppure quelli relativi alle procedure di gara.

Per i consiglieri stessi, infatti, non valgono le comuni limitazioni in materia, stante la finalità che lo stesso accesso informativo persegue, prima rammentata, e che è distinta e autonoma rispetto a quella comune dell'accesso, disciplinato dalla citata legislazione in materia, e di cui il ripetuto art. 13 costituisce una speciale applicazione, ma che pure deve ritenersi coerente con i principi in materia fissati dalla disciplina generale.

Ancora, nemmeno il contenuto riservato dei pareri legali resi costituisce un limite, appunto perché i consiglieri, a loro volta, sono tenuti al segreto sulle informazioni ricevute: né v'è dubbio che tale disposizione trovi applicazione anche nel territorio della Regione Valle d'Aosta, quale espressione di un principio generale ordinamentale, valido su tutto il territorio nazionale.

Così, la circostanza che, in specie, il consigliere comunale richiedente faccia parte di un comitato referendario locale, costituito affinché la popolazione si pronunci sulla realizzazione dei lavori cui, a sua volta, si riferisce il documento richiesto, non permette al Comune di negarne la conoscenza: ma non v'è dubbio che tale conoscenza potrà essere utilizzata soltanto nell'ambito dell'esercizio dell'ufficio di consigliere, e nei limiti imposti dal segreto.

Consigliere comunale - Richiesta credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Un consigliere comunale di ... (CH) ha richiesto all'Ente l'attivazione di credenziali per l'accesso in sola lettura al sistema informatico gestionale, compresa la parte contabile ed il protocollo informatico, per esercitare l'accesso informativo di cui all'art. 43, II comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; e il segretario comunale ha richiesto a questa Commissione un parere formale in merito all'accoglimento della predetta richiesta.

Invero, il citato art. 43 dispone, tra l'altro, come i consiglieri comunali abbiano diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Ebbene, secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo d'appello, "I consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale ... [il diritto d'accesso] riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività" (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Tale diritto incontra come limite che il suo esercizio deve avvenire "in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali" ed è comunque illegittimo il diniego espresso da un Comune sull'istanza di accesso informatico, "motivato con riferimento alla esigenza di assicurare la riservatezza dei dati contenuti in tali deliberazioni e il diritto alla privacy dei terzi atteso che, con riferimento all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, tale esigenza è salvaguardata dall'art. 43 comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, che impone ad essi il segreto ove accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi" (C.d.S., V, 11 dicembre 2013, n. 5931; conf. V, 4829/11 cit.).

Ciò posto non si ravvisano ostacoli di principio all'attivazione di credenziali informatiche per l'accesso in sola lettura all'intranet comunale, come richiesto: il diritto d'accesso informativo non incontra per il consigliere comunale restrizioni particolari e può quindi riferirsi ad ogni aspetto dell'attività dell'Ente conoscibili o meno in via telematica.

In tal senso è il parere della commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

L'Associazione, destinataria di un avviso di accertamento relativo a tasse di concessione governativa per l'utilizzo di telefoni cellulari, in data 22.4.2015, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alla nota inviata da Vodafone/Omnitel in data 8/04/2015 prot. n. 14121.

In data 20.6.2015, la predetta Associazione, avendo preso atto che dalla documentazione inviatale dall'Amministrazione non era possibile desumere gli elementi necessari a consentire un'adeguata difesa delle ragioni dell'accedente, che contestava la legittimità dell'avviso di accertamento in questione, chiedeva all'Agenzia delle Entrate l'ostensione della documentazione attestante l'identità del firmatario del contratto che aveva originato le fatture in contestazione.

L'Agenzia delle Entrate, con nota dell'1.7.2015, invitava l'accedente a chiedere direttamente alla Vodafone/Omnitel s.p.a. la documentazione richiesta.

L'accedente, in data 10.7.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17.9.2015, invitava l'Amministrazione a trasmettere copia dell'istanza di accesso del 20.6.2015 alla Omnitel/Vodafone s.p.a., detentrica della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 180/2006, in quanto soggetta alla disciplina del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990, quale soggetto di diritto privato esercente un'attività di pubblico interesse, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

L'Amministrazione, in data 1.10.2015, trasmetteva, alla Omnitel/Vodafone s.p.a. l'istanza di accesso in questione.

DIRITTO

La Commissione, ritenuto che si è formato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso trasmessa alla Omnitel/Vodafone s.p.a., non può che accogliere il presente ricorso.

Invero, nel caso di specie viene in rilievo il c.d. accesso difensivo, garantito, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, a quanti, come l'odierna ricorrente, abbiano necessità di acquisire i documenti richiesti al fine di poter difendere i propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli avvocati di Padova

FATTO

Il signor, giornalista professionista, in data 24/08/2015, rivolgeva all'Ordine degli avvocati di Padova un'istanza di accesso alla documentazione attestante lo svolgimento da parte del signor del praticantato legale, con riferimento al periodo durante il quale il praticantato era stato svolto ed al nome dello studio legale interessato, al fine di verificare la certezza di una fonte giornalistica.

Formatosi il silenzio-rigetto, il signor, in data 21.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 11.11.2015, inviava una memoria nella quale sosteneva l'assunto dell'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'omessa notifica dello stesso al signor, quale controinteressato.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente documentato la spedizione, mediante raccomandata a.r. di copia del ricorso al signor Francesco Perrone, quale controinteressato.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: s.s.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Torino.

FATTO

La società s. s. - essendo creditrice di una somma di denaro nei confronti del signor, risultante dalla sentenza con cui il Tribunale di Torino aveva convalidato lo sfratto per morosità intimato a quest'ultimo dalla predetta società -, al fine di acquisire elementi di conoscenza in vista dell'esercizio di un'azione esecutiva per ottenere la soddisfazione coattiva del credito in questione, in data 30.7.2015 chiedeva all'Amministrazione di poter accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale concernente il signor specificamente indicata nell'istanza.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso la società s.s., in data 10.9.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni, dando prova di aver spedito copia del ricorso al signor, quale soggetto controinteressato.

L'Amministrazione, in data 23.9.2015, comunicava alla Commissione di avere inviato copia dell'istanza di accesso al signor, quale soggetto controinteressato, con nota del 3 settembre 2015, restituita al mittente con l'indicazione "destinatario sconosciuto".

La Commissione, all'esito dell'adunanza dell'8.10.2015, ritenuta la necessità, al fine di assicurare l'effettività del contraddittorio con il controinteressato, che l'Amministrazione effettuasse ricerche anagrafiche preordinate all'accertamento dell'attuale residenza del signor, invitava la stessa a provvedere in tal senso e a inoltrare copia dell'istanza di accesso al predetto contro interessato.

L'Amministrazione, con nota del 21 Ottobre 2015, precisava che la copia dell'istanza di accesso in questione restituita al mittente, era quella inviata, per conoscenza alla società ricorrente, laddove quella inviata al signor era stata regolarmente ritirata allo sportello in data 14 ottobre 2015, come da documentazione allegata alla predetta nota.

Nella stessa nota l'Amministrazione preannunciava la convocazione della società ricorrente per l'ulteriore fase del procedimento.

DIRITTO

La Commissione, al fine di accertare l'attualità dell'interesse al ricorso, ritiene di dover sospendere la trattazione dello stesso, in attesa di conoscere l'esito della convocazione della società ricorrente preannunciata dall'Amministrazione.

Nelle more della comunicazione da parte dell'Amministrazione degli ulteriori sviluppi del procedimento in questione, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di

FATTO

Il signor, docente in servizio presso l'Istituto indicato in epigrafe, non essendo stato ammesso ad accedere all'incarico, per l'anno scolastico in corso, di funzione strumentale per l'area “Interventi e servizi per gli studenti”, incarico al quale aspirava, in data 14.9.2015, chiedeva di poter accedere al fascicolo relativo all'individuazione ed all'assegnazione delle funzioni strumentali relative all'assegnazione delle funzioni strumentali relative all'anno scolastico 2015/2016, nonché al libro dei verbali del collegio dei docenti, al fine di valutare la possibilità di formulare un'istanza di revisione dell'assegnazione adottata e di proporre un'istanza di valutazione della procedura agli organi competenti.

L'Amministrazione, in data 14.10.2015, rigettava l'istanza di accesso, non ravvisando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del signor ad accedere alla documentazione richiesta.

Il signor, in data 27.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Quanto alla questione dell'accessibilità del fascicolo relativo all'individuazione ed all'assegnazione delle funzioni strumentali relative all'anno scolastico 2015/2016, essa deve esser risolta in senso positivo, trattandosi di atti endoprocedimentali, la cui accessibilità al ricorrente è garantita dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Si deve ritenere, inoltre, che il ricorrenti vanti un interesse qualificato e differenziato ad accedere ai verbali del collegio dei docenti in cui sia stato discusso e trattato l'argomento dell'individuazione e dell'assegnazione delle funzioni strumentali relative all'anno scolastico 2015/2016.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di

FATTO

Il signor, in qualità di genitore della minore, in data 13.9.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al provvedimento con cui erano stati definiti i criteri per la composizione delle classi prime della Scuola primaria “.....” di, ai verbali relativi alle operazioni di composizione delle predette classi il cui esito era stato pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto in data 9.9.2015, nonchè ai verbali relativi alle operazioni di composizione delle predette classi il cui esito era stato pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto in data 11.9.2015.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 26.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 11.11.2015, inviava alla Commissione una memoria nella quale illustrava le ragioni per le quali non aveva ritenuto di riscontrare l'istanza di accesso in questione.

Quanto al provvedimento di definizione dei criteri per la composizione delle classi prime della Scuola primaria “.....” di, si rappresentava che esso era agevolmente accessibile, essendo stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

Nella predetta memoria si segnalava l'inesistenza degli altri documenti richiesti, dal momento che il Dirigente scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe non aveva ritenuto necessario procedere alla redazione di alcun verbale.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto limitatamente alla parte in cui si duole dell'omessa ostensione provvedimento di definizione dei criteri per la composizione delle classi prime della Scuola primaria “.....” di, la circostanza che esso sia stato pubblicato nel sito istituzionale non valendo certo a legittimare la mancata evasione dell'istanza di accesso del ricorrente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, in ragione dell'inesistenza dei verbali ai quali il ricorrente aveva chiesto di poter accedere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandone l'inammissibilità nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

FATTO

Il signor, in qualità di giornalista in pensione, in data 24.9.2015, rivolgeva all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani- INPGI, un'istanza di accesso al verbale della seduta del 27.7.2015 del Consiglio di Amministrazione dell'INPGI, all'esito della quale era stata deliberata una riforma dell'Istituto tale da comportare l'istituzione di un contributo straordinario da applicare alle pensioni, nonché al testo integrale della predetta delibera.

L'Amministrazione, con nota del 28.9.2015, rigettava la predetta istanza di accesso.

Il signor, in data 13.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con nota del 13 novembre 2015 l'Amministrazione resistente ha inviato le proprie memorie, insistendo per il rigetto del ricorso ed allegando copia del proprio regolamento per la disciplina del diritto d'accesso.

DIRITTO

La Commissione per l'accesso osserva che i documenti chiesti dall'accedente sono sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del regolamento dell'INPGI in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi - invocato dall'Amministrazione resistente a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso in questione - che questa Commissione non ha il potere di disapplicare. Né sembra invocabile all'attualità l'eccezione fatta in favore dell'accesso difensivo dal regolamento in esame, atteso che l'esigenza di difesa fatta valere, non appare attuale essendo la succitata riforma dell'Istituto tuttora in itinere.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso , lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” di (Potenza)

FATTO

Il signor, in data 14.9.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione relativa ai criteri utilizzati dall'Amministrazione per l'attribuzione alla docente del punteggio nella graduatoria interna dei docenti in soprannumero, nonché a tutti gli attestati inseriti nella scheda per la valutazione dei titoli finalizzati alla compilazione della graduatoria di circolo per l'individuazione dei docenti in soprannumero.

A sostegno dell'istanza di accesso il signor deduceva di avere un interesse diretto concreto ed attuale, in ragione della pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di appello di Potenza, vertente anche sulla questione dell'attribuzione alla Professoressa del punteggio nella graduatoria interna dei docenti in soprannumero.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 2.11.2015, adiva il difensore civico presso la Regione Basilicata affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione.

Il difensore civico presso la Regione Basilicata, in data 4.11.2015, trasmetteva alla Commissione, per competenza, il presente ricorso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, preordinato a consentire l'acquisizione di documenti necessari ai fini della difesa di interessi giuridicamente rilevanti del ricorrente, accesso al quale lo stesso è certamente legittimato, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri della Sicilia

FATTO

La signora, in data 26.8.2015, rivolgeva al Comando della Legione Carabinieri della Sicilia un'istanza di accesso alla richiesta di ausilio dei Carabinieri di, a seguito della quale gli stessi erano intervenuti in data 24.8.2015 presso l'abitazione dell'accedente, alla disposizione di servizio in ottemperanza alla quale era stato effettuato il predetto intervento, nonché alla relazione di servizio e a qualsivoglia altro documento redatto eventualmente dalla pattuglia intervenuta all'esito del predetto intervento.

L'Amministrazione, in data 15.9.2015, rigettava l'istanza di accesso in questione, sul rilievo che i primi due documenti richiesti erano sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, e che l'altro atto richiesto, lungi dall'essere un documento amministrativo, era un atto giudiziario, anch'esso sottratto all'accesso, a norma dell'art.1049 del d.p.r. n. 90/2010.

La signora, in data in data 14 ottobre 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 4.11.2015, inviava una nota nella quale ribadiva l'inaccessibilità dei documenti in questione, invocando in particolare il disposto dell'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/1990, che sottrae all'accesso i documenti inerenti alla tutela dell'ordine pubblico ed alla repressione della criminalità, e rappresentando che tutti i documenti richiesti, in data 4.9.2015, erano stati trasmessi all'autorità giudiziaria.

DIRITTO

La Commissione, ai fini del decidere, ha necessità di acquisire dall'Amministrazione un'informativa in cui si precisi se, all'esito dell'intervento presso l'abitazione della ricorrente, di cui è menzione sia nel ricorso sia nell'istanza di accesso, sia stata sporta denuncia a carico della stessa, sulla base della documentazione formata all'esito di tale intervento.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, posto a carico dell'Amministrazione, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio del Commissario Straordinario del Governo Antiracket ad Antiusura

FATTO

L'onorevole, membro della Commissione permanente della Camera dei Deputati, nonchè membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulla altre organizzazioni criminali anche straniere, in data 7.9.2015, chiedeva all'Amministrazione di poter accedere agli atti ed ai documenti amministrativi relativi al Fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell'usura, con particolare riguardo ai dati relative alle istanze di accesso al predetto Fondo presentate da soggetti residenti, ovvero domiciliati nella Provincia di Palermo dal 1° gennaio 2012 all'attualità, al fine di poter espletare al meglio il proprio mandato elettivo.

L'Amministrazione, in data 28.9.2015, autorizzava parzialmente l'accesso alla documentazione richiesta.

L'onorevole, in data 18.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, sono legittimati ad accedere ad atti e documenti amministrativi solo soggetti privati.

Tale espressa definizione legislativa esclude che possano esser ritenuti titolari del diritto di accesso i soggetti che, come il ricorrente, facciano valere la titolarità di una pubblica funzione al fine di giustificare l'accesso ad atti e documenti.

Ciò vale tanto più nel caso di specie, dato che i membri del Parlamento dispongono dei penetranti strumenti del sindacato ispettivo per poter acquisire dal Governo tutte le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento del mandato elettivo.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Sicilia-

FATTO

Il signor, Maresciallo Ordinario dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia Speciale dei Carabinieri di Palermo, in data 11.9.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del provvedimento di trasferimento d'autorità dello stesso da Agrigento a Palermo, al fine di poter esercitare il diritto di difesa, in vista della proposizione di un ricorso gerarchico avverso il provvedimento in questione.

L'Amministrazione, con nota del 9.10.2015, rigettava la predetta istanza, invocando il disposto dell'art. 1949, comma 2, lettera a) e dell'art. 1050, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010,

L'accedente, in data 15.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 6.11.2015, inviava alla Commissione una memoria nella quale illustrava le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, rileva che non appare conferente il richiamo dell'Amministrazione all'art. 1050, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010- in forza del quale, al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, sono sottratti all'accesso i documenti sulle procedure da adottare e contenenti giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti -, essendo evidente che l'esigenza di tutela della riservatezza atta a giustificare la non accessibilità dei documenti in questione non può essere opposta a chi, come il ricorrente, abbia chiesto l'ostensione di documenti che lo concernono personalmente.

Quanto alla idoneità dell'altra disposizione regolamentare richiamata dall'Amministrazione- vale a dire l'art. 1049, comma 2, lettera a) del d.p.r. n. 90/2010- a giustificare la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti dal ricorrente, la Commissione non può pronunciarsi su di essa, allo stato degli atti.

Infatti l'Amministrazione, nella memoria inviata alla Commissione, si è limitata a rammentare che tale disposizione regolamentare sottrae all'accesso i provvedimenti di trasferimento connessi a vicende al vaglio dell'autorità giudiziaria, se continuano tuttora a persistere le situazioni per le quali è stato

adottato tale provvedimento e se, comunque, non sia stato definito il procedimento relativo a tali vicende.

La Commissione, pertanto, ritiene necessario, ai fini del decidere, l'invio da parte dell'Amministrazione di una relazione in cui sia esplicitato se il trasferimento adottato nei confronti del ricorrente sia connesso a vicende tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria e se continuino tuttora a persistere le situazioni per le quali è stato adottato tale provvedimento.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a provvedere all'incombenza istruttorio di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione territoriale del lavoro di Pavia.

FATTO

Il signor, in proprio e quale legale rappresentante della Cooperativa Cooperativa sociale, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori poste a fondamento del verbale unico di accertamento dalla Direzione Territoriale del lavoro di Pavia notificato in data 23.12.2014 al signor (in proprio e quale legale rappresentante della predetta Cooperativa).

Tale istanza veniva rigettata dall'Amministrazione, in data 13.1.2015.

Il signor adiva la Commissione in data 13.02.2015, impugnando il diniego opposto dall'Amministrazione.

A seguito dell'accoglimento del ricorso da parte della Commissione, l'Amministrazione rendeva accessibile la documentazione richiesta.

Successivamente, in data 24.9.2015, il signor chiedeva di accedere alla relata di notifica del verbale di accertamento in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 3.11.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 9.11.2015, inviava una nota nella quale rappresentava che la documentazione richiesta era a disposizione del ricorrente presso gli uffici della Direzione Territoriale del lavoro di Pavia.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione manifestato la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Ministero della salute

FATTO

I signori e, quali eredi legittimi di loro figlia, in data 26.8.2015, rivolgevano all'Amministrazione un'istanza di accesso al decreto con cui era stato autorizzato il pagamento dell'indennizzo ex lege 229/2005, la cui corresponsione era stata richiesta dagli istanti quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, gli accedenti, in data 15.10.2015 adivano la Commissione al fine di ottenere l'accesso al documento richiesto.

L'Amministrazione, in data 2.11.2015, inviava una nota nella quale rappresentava che la documentazione richiesta era stata inviata al legale dei ricorrenti, in data 9.10.2015

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza d'interesse a ricorrere, avendo l'Amministrazione accolto l'istanza di accesso prima della proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

FATTO

La ricorrente, quale docente di sostegno - scuola secondaria di I grado, non idonea al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13/7/2011, ha presentato in data 1/8/2015 richiesta formale di estrazione della bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) dei seguenti candidati inclusi nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13/7/2011, G.U. serie speciale n. 56 15 luglio 2011:,,,,, indicando quale motivo della richiesta la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale, interesse che coinvolge la sfera amministrativa e penale.

L'Amministrazione con provvedimento comunicato tramite pec in data 4/9/2015 ha negato l'accesso per genericità e non sufficiente motivazione dell'istanza e perché, trattandosi di concorso del 2011, sono scaduti i termini per la proposizione di qualsivoglia ulteriore ricorso in sede amministrativa e pertanto non si configura la titolarità di interessi legittimi attuali.

La signora il 25/10/2015 ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che la questione sottoposta all'esame di cui all'odierno ricorso è stata già decisa nella seduta del 27/10/2015, trattandosi della medesima questione, vertente tra le stesse parti della presente controversia e ciò impedisce un nuovo esame da parte della Scrivente.

Ai sensi dell'art. 7, lett. b) del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 il ricorso proposto in data 25/10/2015 è pertanto inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico Statale “.....” di Pisa

FATTO

La signora, collaboratrice scolastica, veniva licenziata per superamento dei limiti di comporta con decorrenza 28/5/2015 e con ripetute istanze di accesso chiedeva all'Amministrazione resistente che le fossero precisati i giorni che avevano fatto superare il comporta. Dette richieste venivano sempre differite - da ultimo con nota del 18.9.2015 - alla conclusione dei procedimenti ispettivi a norma dell'art. 3, comma 1, del D.M. 10 gennaio 1996 n. 60,

Non avendo ottenuto riscontro a tali istanze, la signora, in data 16.10.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 11.11.2015, il Liceo Statale “.....” di Pisa inviava una memoria alla Commissione nella quale rappresentava che in pari data era arrivata comunicazione dall'USR che il procedimento è concluso e che quindi avrebbe dato riscontro all'istanza di accesso agli atti.

DIRITTO

La Commissione, stante quanto rappresentato dall'Amministrazione ed al fine di valutare la perdurante sussistenza dell'interesse a ricorrere, ritiene necessario sapere se abbia dato riscontro all'istanza di accesso.

Invita altresì parte ricorrente ad inviare le copie delle varie istanze di accesso che non risultano prodotte, unitamente alla richiesta di riesame.

Nelle more dell'acquisizione dell'informazione e della documentazione richiesta dalla Commissione, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire l'informazione e i documenti di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dip. P.S. Direzione Centrale

FATTO

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato presso il Servizio "Toscana, Umbria e Marche" di Firenze, si duole del rigetto formulato dall'amministrazione sulla propria richiesta del 30.7.2015 di accesso agli atti relativi agli accertamenti inerenti al recapito di una missiva pervenuta in ufficio al ricorrente - in congedo straordinario per malattia dal mese di maggio - proveniente dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio trattamento di Pensione e Previdenza, riportante l'indicazione "*contiene dati sensibili ex D. Lgs. 196/2003*".

L'accidente in data 22.6.2015 segnalava il rinvenimento della detta missiva e chiedeva di intraprendere le opportune iniziative del caso per avviare degli accertamenti per ricostruire l'evento ed identificare i responsabili.

L'Amministrazione l'11/8/2015 faceva presente che la missiva era transitata senza poterne rilevare tracciabilità per essere stata trasmessa non registrata e aveva acquisito formalmente le dichiarazioni del personale gravitante nell'area ove era ubicato il suo ufficio e per le vie brevi del restante personale e degli addetti agli uffici Archivio e Protocollo, senza alcun esito. Il che d'altronde è perfettamente verosimile, atteso che trattavasi di lettera indirizzata ad un pubblico dipendente (anche se rivolta non all'ufficio in cui prestava servizio).

Avverso il provvedimento di rigetto, parte ricorrente ha adito in data 7/9/2015 la Commissione.

In data 25/9/2015 è pervenuta memoria dell'Amministrazione.

Nella seduta dell'8/10/2015 la Commissione ha chiesto all'amministrazione resistente se le chieste informazioni sono contenute in documenti amministrativi già formati, salva, nelle more dell'incombente istruttorio l'interruzione dei termini di legge.

Il 23 ottobre 2015 è pervenuta relazione del Servizio della Polizia di Stato che ha evidenziato come tutta la documentazione presente al fascicolo risulta in possesso dell'Ass., ad esclusione delle sole "relazioni di servizio" del personale interessato, di cui ha avuto informazione e risultanza con la nota dell'11/8/2015 (ossia senza che si sia pervenuto ad alcun esito).

Il 22 ottobre u.s. è pervenuta nota del che ha chiesto la trasmissione delle comunicazioni ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata, atteso che quello comunicato nel ricorso non verrà più utilizzato.

DIRITTO

Anche se le relazioni di servizio del personale interessato non abbiano fornito informazioni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti, ovverosia a come sia pervenuto il plico indirizzato a Questura di Firenze – Ass. C....., la Commissione rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale dell'accidente ad ottenere la documentazione richiesta.

Né l'Amministrazione, nel provvedimento di rigetto, ha dedotto l'esistenza di ragioni ostative o limitative delle modalità di esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Brig. Gen. a mezzo dell'avv. il 31 luglio 2015 ha presentato all'Amministrazione resistente richiesta formale di accesso alla comunicazione relativa all'esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2015, di cui al verbale n. 4 del 9 dicembre 2014, alla graduatoria di merito definitiva, oltre che a tutti gli atti agli stessi inerenti, connessi e consequenziali e ciò al fine di ogni opportuna tutela dei diritti e degli interessi del richiedente.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha accolto la richiesta di accesso con provvedimento n. 544958 in data 19 agosto 2015, in relazione al verbale di valutazione n. 4 del 9 dicembre 2014 e alle schede di valutazione relative all'accedente.

In data 17/9/2015 il Brig. Gen. rappresentato e difeso dall'avv. ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, in quanto non era stata omessa l'ostensione della documentazione .

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha fatto pervenire memoria del 1/10/2015 in cui ha comunicato di aver provveduto ad informare dell'istanza il controinteressato (Brigadiere Gen.), con facoltà di presentare motivata opposizione.

La Commissione nella seduta dell'8/10/2015 ha rilevato che in data 17/9/2015 il Brig. a propria firma aveva formulato un'ulteriore istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia del verbale del 9/12/2014 anche nelle parti riguardanti l'Ufficiale Generale che si è attestato nella posizione prevalente (Brigadiere Gen.), nonché delle relative schede di valutazione dalle quali si evincano tutti i punteggi attribuiti per le voci e che l'Amministrazione aveva comunicato di aver provveduto ad informare dell'istanza il controinteressato (Brigadiere Gen.), con facoltà di presentare motivata opposizione.

Pertanto la Scrivente ha invitato l'amministrazione resistente a far conoscere le successive determinazioni adottate in relazione alla visione ed all'estrazione di copia del verbale n. 4 del 9 dicembre 2014 nelle parti riguardanti l'Ufficiale Generale che si è attestato in posizione superiore rispetto all'accedente.

In data 21/10/2015 è pervenuta nota in cui la parte resistente comunicava di aver accolto l'istanza di accesso e rimetteva copia del verbale di accesso redatto in data 20 ottobre 2015.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Venezia - Commissariato P.S. di

FATTO

Parte ricorrente presentava rispettivamente il 10/10/2014 e il 18/09/2015 all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso per avere copia della relazione di servizio dell'intervento richiesto in data 14/9/2014 ore 20,30 e relativo ai fatti svoltisi in pari data presso gli Uffici del suddetto commissariato.

A fondamento dell'istanza deduceva di essere persona offesa e costituenda parte civile.

Formatosi il rigetto sull'istanza di accesso del 18/9/2015 adiva nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso.

In data 30.10.2015 perveniva nota in cui la parte resistente comunicava di aver accolto l'istanza di accesso e rimetteva copia della relazione di servizio, inviata all'accedente.

Il 5/11/2015 il ricorrente dichiarava di aver ricevuto a mezzo mail quanto richiesto con l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente e confermato dal ricorrente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

FATTO

La ricorrente, quale docente di materie letterarie e latino - scuola secondaria di II grado, non idonea al concorso per dirigenti scolastici D.D.G. 13/7/2011, ha presentato in data 2/8/2015 richiesta formale di estrazione copia della bella e brutta copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) dei seguenti candidati inclusi nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici D.D.G. 13/7/2011, G.U. serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011:;;;;, indicando, quale motivo della richiesta, la tutela del proprio interesse legittimo che ritiene leso dalla procedura concorsuale, interesse che coinvolge la sfera amministrativa e penale.

L'Amministrazione ha negato l'accesso per genericità dell'istanza e perché, trattandosi di concorso del 2011, sono scaduti i termini per la proposizione di qualsivoglia ulteriore ricorso in sede amministrativa e pertanto non si configura la titolarità di interessi legittimi attuali.

La signora ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta dell'8/10/2015 ha rilevato che, pur essendo indicata nella richiesta di riesame la data in cui la signora era venuta a conoscenza della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale (raccomandata pervenuta il 17/9/2015), non si rinveniva la relativa documentazione e pertanto si reputava necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione, adeguatamente documentata, dovendosi ritenere interrotti, nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

In data 26/10/2015 perveniva nota della ricorrente con cui si documentava che l'Ufficio Scolastico Regionale aveva inviato per errore la nota di rigetto dell'istanza di accesso all'indirizzo dell'avv., presso il quale erano domiciliate delle altre candidate e il citato provvedimento di rigetto veniva ritrasmesso, con la ricevuta della PEC al corretto indirizzo.

DIRITTO

La Commissione, sulla base della documentazione depositata, rileva la tempestività della richiesta di riesame, avanzata dalla parte ricorrente il 21/9/2015 e ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad un concorso pubblico a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia degli elaborati degli altri candidati, posto che il/la richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno

FATTO

Il signor, quale condomino e titolare del diritto reale e di godimento su unità immobiliare ubicata all'interno del Condominio, in data 15.9.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al modello 770 per gli anni di imposta 2012 e 2013 (avente come sostituto d'imposta "Condominio).

L'istanza di accesso in questione veniva giustificata con riferimento all'esigenza di acquisire elementi di conoscenza in quanto, durante la redazione del verbale di assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2014, l'amministratore non ha esibito il 770 richiesto, adducendo come motivazione la dimenticanza dello stesso e per tale motivo l'accedente ha rappresentato di voler approvare con riserva il rendiconto consuntivo anno 2014; tutto ciò al fine di curare o difendere i propri interessi giuridicamente tutelati.

L'Amministrazione, con nota del 13.10.2015, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, in quanto non era stata dimostrata l'indispensabilità dei dati richiesti al fine del diritto di difesa ed inoltre non sussisteva una "rigida necessità" ma una "mera utilità" nell'acquisizione del documento richiesto (sic!).

Il signor in data 17.10.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione della indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza è giustificata dall'esigenza di acquisire elementi utili ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso prevale sulla riservatezza ex art. 24 sopra citato, in quanto la conoscenza è finalizzata a verificare la correttezza e trasparenza della gestione condominiale e quindi ad esercitare il diritto di difesa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

Il Signor, dirigente di seconda fascia attualmente assegnato alla DTL di Reggio Emilia, ha presentato in data 20.7.2015 una richiesta di accesso, previa attivazione del contraddittorio, alla relazione e alla conseguente valutazione per l'anno 2014 delle prestazioni dirigenziali di primo livello concernenti il segretario generale e a tutte le relazioni per il 2014 e relative valutazioni, complete della rispettiva necessaria motivazione, concernenti gli altri dirigenti di seconda fascia preposti alle divisioni del segretario generale e al servizio ispettivo.

Nell'istanza segnalava di aver ricevuto la notifica della scheda di valutazione datata 6.7.2015, con la notifica del punteggio di 96/100, ritenuta incongrua e per tale motivo a fondamento dell'istanza deduceva che la conoscenza di tale documentazione era necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Con tempestivo ricorso il sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio sull'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente con nota del 22/9/2015 ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di accesso, anche perché le valutazioni relative alla performance individuale di ogni singolo dirigente, espresse in ragione della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità di ogni singolo ufficio interessato, non costituiscono gli esiti di un'unica procedura comparativa/selettiva.

La Commissione nella seduta dell'8/10/2015, rilevato che la notifica del ricorso ai controinteressati individuati nei dirigenti di seconda fascia che hanno prestato servizio alle dipendenze del Segretario Generale durante l'anno 2014, non era stata effettuata nella forma prescritta dall'art. 12 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 ha invitato parte ricorrente a rinotificare l'istanza di riesame ex art. 25 L. 241/90 nelle forme prescritte, interrompendo i termini di legge.

In data 5/11/2015 è pervenuta da parte dell'Amministrazione resistente la sentenza n. 4903/2015 del Consiglio di Stato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto dell'avvenuta notifica ai soggetti controinteressati, osserva quanto segue.

L'interesse alla visione e copia dei documenti richiesti è stato chiaramente dedotto dal ricorrente: il loro esame consentirebbe di operare le scelte per lo stesso più opportune anche in relazione (eventualmente) anche ad una contestazione del procedimento di attribuzione del punteggio.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Né possono applicarsi i principi affermati dal Consiglio di Stato nella suindicata sentenza n. 4903/2015, che concerne la diversa ipotesi dell'ostensione relativa a capitolo di bilancio della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Signor ha presentato in data 20.1.2014 istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992.

In data 24.9.2015 ha formulato, tramite l'Avv., istanza di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 12 novembre 2015 è pervenuta memoria della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Novara, che ha evidenziato che l'istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana è stata presentata il 14/01/2014 e che il 20/01/2014 l'Amministrazione ha inviato al richiedente la lettera di avvio del procedimento e, contemporaneamente, ha avviato l'istruttoria presso la Questura di Novara per gli accertamenti di rito nei confronti dell'interessato.

In data 13/08/2014 sono pervenute le informazioni richieste alla Questura di Novara che, a sua volta, ha richiesto ulteriori accertamenti alle Questure di Asti e Vercelli poiché l'istante aveva risieduto anche in quelle province.

Il 27/08/2014 è pervenuta la notizia integrativa dalla Questura di Vercelli che esprimeva parere favorevole, mentre la Questura di Asti, rispondeva il 17 giugno 2015, dietro sollecito della Prefettura del 18/11/2014, informando che il fascicolo dell'istante era andato al macero.

Il 15/05/2015, nonostante mancasse ancora il parere della Questura di Asti, la Prefettura ha trasmesso al Ministero dell'Interno parere favorevole alla concessione del beneficio concludendo, così, l'istruttoria di competenza.

Il provvedimento finale è di competenza del Ministero dell'Interno, che acquisisce a sua volta i pareri necessari per l'emanazione del decreto di cittadinanza attraverso la consultazione di vari organi istituzionali.

DIRITTO

Il ricorso appare inammissibile, essendo finalizzato a conoscere lo “stato” del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto l’istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall’Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall’interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiarando inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Reclusione

FATTO

Il sig., vice commissario in servizio presso la Casa di Reclusione di, in data 8.9.2015, ha rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso al fine di prendere visione ed eventualmente copia della seguente documentazione:

1. data in cui è stato riconosciuto dalle competenti commissioni mediche lo stato di handicap dei familiari assistiti dai vice commissari, e, tutti partecipanti, con l'istante, al 3° corso di formazione per vice commissari ruolo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, cui è stato riconosciuto al termine del corso il diritto all'assegnazione/trasferimento presso le sedi richieste; e comunicazione del luogo ove avviene la prestazione giornaliera del disabile;
 2. richiesta del requisito di dover dimostrare la compatibilità tra il corso di formazione e l'assistenza al familiare disabile nei confronti di,,,,,,, cui è stato riconosciuto il diritto all'assegnazione/trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. 104/92;
 3. data in cui è stato revocato il provvedimento di trasferimento dalla C.c. di Benevento al Vice Commissario;
- nonché di ottenere copia dei seguenti documenti:
4. documenti ricevuti e formati dei controlli richiesti al Comando Stazione Carabinieri di (BA), il giorno 20 marzo u.s., nr. 116572/4290-2015 F del 20 marzo 2015;
 5. documenti ricevuti e formati dei controlli richiesti alla Polizia Municipale del Comune di, nel mese di marzo 2015.
 6. provvedimento con il quale al richiedente è stato disposto il rientro in sede all'ISSPe nel mese di settembre 2013, durante il periodo in cui era distaccato presso la C.r. di ex art. 7 del DPR 354/99, allorquando era in attesa di assegnazione;
 7. provvedimento emanato nr. 0394604 del 18.11.2014;
 8. provvedimento emanato n. FU -GDAP 0068605-2015 del 26.02.2015, con il quale ha dovuto attestare il luogo di assistenza giornaliera del proprio suocero.

A fondamento dell'istanza ha dedotto la tutela dei propri diritti ed interessi giuridici rilevanti.

L'Amministrazione in data 8/10/2015 ha accolto l'istanza di accesso, inviando copia della documentazione richiesta dall'accedente, di cui ai precedenti nn. 4,5, 6, 7 e 8, mentre in ordine alla richiesta di prendere visione e di estrarre copia dei documenti afferenti i Vice Commissari,,,, e, ha differito l'accesso in attesa di ricevere l'assenso ex art.3 c.2 del DPR 184/2006, in qualità di controinteressati ex art. 22 c.1 lett. c) Legge 241/90.

Il sig., a mezzo dell'Amministrazione resistente che ha inoltrato il 29.10.2015 la richiesta, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 9/11/2015 sono pervenute le controdeduzioni della dott.ssa, che si è opposta all'accesso.

In data 12/11/2015 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente che ha precisato che con nota del 4 novembre 2015 il ricorrente è stato informato che i controinteressati hanno manifestato opposizione all'accesso e all'estrazione di copia e che l'accesso è negato, non avendo parte ricorrente precisato l'interesse giuridico leso, limitandosi a richiedere l'accesso ad atti di carattere generale, ostando la previsione di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

DIRITTO

La Commissione, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, ritiene necessario che l'Amministrazione che correttamente, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, ha comunicato ai controinteressati (individuati ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett.c) della legge 241/90) l'istanza di accesso, trasmetta alla Scrivente l'opposizione al rilascio della documentazione da parte degli altri controinteressati, menzionata nella memoria (allegato 4, ma non presente).

Reputa altresì opportuno conoscere dal ricorrente se, con riferimento alla documentazione di cui al superiore punto 2, che nell'istanza di accesso risulta richiesta nei confronti di ben 7 controinteressati, si debba intendere limitata alle sole, e, nonché se la richiesta del documento di cui al precedente punto 3, che non compare nella richiesta di riesame alla Scrivente, debba intendersi rinunciata.

Nelle more dell'acquisizione della documentazione e delle informazioni chieste dalla Commissione, i termini di legge sono interrotti.

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa della produzione documentale e dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di Avellino

FATTO

Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv., premesso di aver impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni 10 comminata dall'Amministrazione resistente, presentava a quest'ultima il 2/09/2015 un'istanza di accesso per avere copia dell'indirizzo privato dell'Ins., la quale ebbe a sostituire la presso l'I.C. dal 9.1.2013 e ciò al fine di citarla come testimone all'udienza che si terrà il 20.1.2016 presso il Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro.

Formatosi il silenzio rigetto sull'istanza di accesso, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso.

In data 30.10.2015 perveniva nota in cui la parte resistente comunicava di aver inviato raccomandata n. 13346058547-1, contenente il dato sensibile, nonostante il diniego opposto dall'Ins. ma che la stessa è stata restituita il 4/11/2015 per compiuta giacenza al mittente.

La parte resistente comunicava che provvederà a reinoltrare la nota con la comunicazione dell'indirizzo privato dell'Ins.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Istituto Comprensivo ha comunicato che provvederà a comunicare l'informazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che nel caso di specie, viene in rilievo, segnatamente, il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane SPA

FATTO

La sig.ra ha inviato alla Commissione una formale richiesta di accesso al procedimento concernente una trattenuta salariale operata sulla busta paga di giugno da Poste Italiane Spa, allegando una precedente richiesta di spiegazioni sottoscritta anche dal Cobas pt-Cub- Usb.

In data 13 novembre 2015 è pervenuta memoria delle Poste Italiane Spa, che rilevando l'anomalia della trasmissione dell'istanza, tuttavia, in ossequio a principi di correttezza e buona fede ha fornito le seguenti informazioni:

“La trattenuta è scaturita dalla comunicazione da parte della sig.ra di una assenza per malattia nella giornata del 26 maggio 2015, giustificata solamente con una dichiarazione dall'Istituto Clinico che attestava la presenza della sig.ra, presso l'Istituto, dalle ore 19,38 alle 20.04 per “Pronto soccorso” senza l'indicazione della prognosi e della diagnosi, di cui all'art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 1979 n. 683 (convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33), requisito quest' ultimo, peraltro, previsto a pena di non validità anche della circolare Inps n. 136 del 25 luglio 2003.

Poiché tale documento non è idoneo e giustificare l'assenza per malattia, la sig.ra è stata invitata più volte, seppure verbalmente, a giustificare ad altro titolo la sua assenza.

Tuttavia la sig.ra, non ha prodotto altra giustificazione e non ha comunicato altro titolo di assenza con la conseguente trattenuta dalla retribuzione per il giorno di assenza del 26 maggio 2015.”

DIRITTO

La richiesta di accesso a documenti rivolta direttamente alla Commissione e non a Poste Italiane Spa è inammissibile, atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 la competenza della Scrivente riguarda le sole ipotesi di ricorso avverso diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso.

Tuttavia, stante quanto comunicato dalle Poste Italiane Spa e di cui alle premesse in fatto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Roma

FATTO

Al signor è stato comunicato dal Commissariato di P.S., il provvedimento di avviso orale ex art. 3 D.Lgs. 159/11 emesso dal Questore di Roma, essendo stata desunta da precedenti di polizia degli ultimi due anni la dedizione del medesimo alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, essendo stato sottoposto ad indagini per i seguenti reati: invasione di terreni o edifici e violazione delle disposizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Da ulteriori atti dell'ufficio risultano precedenti di polizia a suo carico per guide senza patente.

Il ricorrente in data 19.10.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativi al procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento di avviso orale, nonché ogni ulteriore documentazione comunque collegata e connessa a quanto sopra indicato, utile all'esercizio di prerogative difensive, per l'impugnazione al Tar del suddetto provvedimento di avviso orale.

L'Amministrazione, con provvedimento del 2.11.2015, negava l'accesso ai documenti richiesti, in ragione della loro sottrazione all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché per finalità di prevenzione e repressione della criminalità (art. 24 L. 241/90) e rientranti tra quelli individuati quali presupposto per l'adozione di provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e applicati secondo un meccanismo in cui il giudizio di pericolosità sociale è compiuto dall'Autorità emittente e concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità.

Il signor in data 6.11.2015, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. a e b), del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione.

Segnatamente l'art. 3, comma 1, lett. a e b stabilisce “*Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- a) *relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;*
- b) *relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità.*

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: S.p.A., in persona del procuratore speciale avv.

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di Novara –

FATTO

Parte ricorrente, in persona del procuratore speciale avv., ha presentato alla DTL richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti:

- a tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale di accesso ispettivo del 27 agosto 2015 redatto nei confronti della ditta
- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale di accesso ispettivo del 27 agosto 2015 redatto nei confronti della ditta, ancorché non conosciuti e/o non comunicati; verbale emesso anche nei confronti della S.p.A., quale obbligato solidale. A fondamento dell'istanza ha posto l'art. 10 della legge 241/90.

In data 9 ottobre 2015 l'Amministrazione resistente ha emesso provvedimento di diniego espresso, in quanto non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (art. 22, comma 1, lett. a) l. 241/90).

Ha precisato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994 sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Peraltro, il D.M. 757/94 impone obblighi di riservatezza protratti per un periodo di tempo piuttosto lungo (di norma cinque anni, salve le diverse ipotesi previste per legge) e tanto per garantire il lavoratore o il terzo da ogni indebita pressione o pregiudizio, tutela che non può non essere tenuta in debito conto dall'Amministrazione.

A fondamento del diniego ha ricordato che la più recente giurisprudenza riconosce soddisfatto il diritto di difesa del destinatario del provvedimento affittivo ove, come nel caso di specie, risulti comunque assolto l'obbligo di motivazione, quale elemento necessario di ogni provvedimento amministrativo. Tanto più nell'attuale quadro normativo, susseguente all'approvazione del Cd. "Collegato Lavoro", che impone ulteriori specifici obblighi di motivazione inerenti il verbale di accertamento ispettivo, obblighi che si sostanziano anche nella puntuale ed analitica rappresentazione dei mezzi di prova, come nella fattispecie avvenuto.

Infine, ha menzionato che in considerazione del grado di responsabilità limitato all'ipotesi di cui all'art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/2003 dell'accidente, e poiché il verbale, rispetto alle sue conclusioni,

appare sufficientemente puntuale rispetto al percorso motivazionale presupposto, non si ritiene sussistano le ragioni che legittimerebbero l'accesso alla documentazione raccolta in fase ispettiva, evidenziando che il verbale di accertamento precisa, in modo analitico, i documenti visionati ai fini dell'accertamento, molti dei quali in possesso della società istante.

Il 29.10.2015 parte ricorrente, obbligata solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. N. 276 del 2003, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione e, previo ove occorra annullamento ovvero disapplicazione in parte qua della normativa regolamentare del Ministero del Lavoro, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del 2/11/2015 la DTL ribadendo i motivi del diniego, ha ulteriormente precisato che i funzionari ispettivi della Direzione Territoriale del Lavoro del VCO, unitamente a militari del Nucleo Carabinieri ispettorato del Lavoro, concludevano l'accertamento iniziato il 11.06.2015 nei confronti della società srl, la quale gestiva il servizio di smistamento e consegna pacchi per conto di S.p.A. nell'unità operativa sita in (VB), Via snc. La verifica, circoscritta alle posizioni lavorative del personale trovato in loco nelle more del sopramenzionato accesso ispettivo, evidenziava una serie di irregolarità nella gestione di molti rapporti di lavoro, atteso che la ditta srl, oltre ad aver posto in essere violazioni consistenti nella mancata consegna delle lettere di assunzione e dei prospetti paga o, ancora, nella mancata corresponsione delle ultime retribuzioni ai lavoratori, si è avvalsa delle prestazioni di personale in nero ossia senza che per lo stesso fosse intervenuta qualsivoglia forma di regolarizzazione preventiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla S.p.A., la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invita la società ricorrente a produrre i quattro avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate in data 22/10/2015.

Si invitano, altresì, le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se nel verbale di accesso siano contenute dichiarazioni di lavoratori ancora "impiegati" presso la società srl e/o eventualmente impiegati presso la S.p.A.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dell'incombente, di cui alla parte motiva della presente ordinanza.

I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di Reggio Emilia

FATTO

La S.p.A. presentava alla Questura di Reggio Emilia, Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Immigrazione, richiesta formale di accesso agli atti al fine di avere informazioni sul permesso di soggiorno del sig. (cod fisc.), nato in Marocco il e residente in Reggio Emilia (RE), Via ed in particolare se tale permesso fosse stato rilasciato per motivi di lavoro, nonché sulla situazione occupazionale dello stesso, come pure di avere accesso e copia della relativa documentazione.

A sostegno dell'istanza deduceva di essere creditrice nei confronti del Sig. della somma €, sulla base di un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto), di aver ottenuto solo una minima parziale soddisfazione del credito tramite un pignoramento presso terzi (Poste S.p.A.) e di avere, pertanto, interesse a conoscere gli atti relativi alla concessione del permesso di soggiorno ed, in particolare, se lo stesso titolo fosse stato rilasciato per motivi di lavoro.

La Questura di Reggio Emilia ha negato l'accesso rilevando la carenza di interesse in capo all'accedente, atteso che la situazione giuridicamente tutelata sottesa alla richiesta (debito di natura civilistica e relativa riscossione coattiva) non fosse in rapporto "diretto" e "collegato", ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. b), con il documento amministrativo *de quo* (titolo di soggiorno). Osservava, inoltre, che la richiesta riguardava atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, c. 1 lett. a) e c. 2 della L. 241/90 cit. ovvero sottratti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per fini di prevenzione e repressione della criminalità ed, altresì, inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, ai sensi dell'art. 3, c. 1 lett. a) e b) e dell'art. 4 c. 1 lett. n) e o) del Decreto Min. Interno 415 cit., in riferimento all'art. 24, cc. 2 e 6 L. 241 cit..

La società, a mezzo del proprio difensore, non condividendo il diniego opposto dall'Amministrazione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 legge 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 17/9/2015 la Commissione ritenuta preliminarmente, la sussistenza dell'interesse all'accesso e preso atto che le ulteriori ragioni opposte dall'Amministrazione a sostegno del diniego che riposano nella sottrazione all'accesso degli atti richiesti per motivi di ordine e sicurezza pubblica ha emesso un'ordinanza istruttoria chiedendo chiarimenti alla Questura interessata.

Con nota del 14/10/2015 la Questura ha formulato le proprie osservazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che, sulla base di quanto comunicato dalla Questura, risultano allo stato nel fascicolo relativo al permesso di soggiorno, solo atti ed accertamenti di polizia, di sicurezza e/o giudiziari (casellario, pendenze, risultanze SDI ecc.), mentre non sono presenti dati relativi ai contratti di lavoro e/o all'attuale situazione lavorativa dello straniero.

La Questura ha, inoltre, rilevato che i documenti contenuti nel proprio fascicolo amministrativo (ai quali comunque l'istante non ha interesse ad accedere) non sono ostensibili in quanto attinenti a motivi di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

Ha, inoltre, precisato che il cittadino straniero è titolare di permesso di soggiorno UE a tempo indeterminato per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del vigente art. 9 D.lgs. 286/1998, rilasciatogli in formato "elettronico" in data 22/07/2011, essendo già intestatario di carta di soggiorno di tipo "cartaceo", sempre a tempo indeterminato, ai sensi del previgente testo del citato art. 9, a far data dal 30/11/2006.

Ha rilevato che tale permesso a tempo indeterminato, similmente alla precedente carta di soggiorno, non necessita di alcun deposito o allegazione ai fini del rilascio, di documentazione relativa alla situazione lavorativa od occupazionale (tale titolo di soggiorno, cioè, non ha alcuna causale "lavorativa").

Preso atto di quanto sopra e rilevato che l'istante ebbe a suo tempo a presentare anche un'istanza di accesso al Centro per l'Impiego di Reggio Emilia, presso il quale il cittadino straniero è risultato disoccupato, la Commissione ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per inesistenza dei documenti richiesti e per il resto improcedibile, avendo l'Amministrazione chiarito che il titolo di soggiorno non fu rilasciato per ragioni di lavoro ed essendo sul punto cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso inammissibile e per il resto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il Sig. a mezzo dei propri difensori, formula un'istanza di accesso nei confronti dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate D.P. di Perugia, propria datrice di lavoro, ai fine di conoscere la documentazione relativa all'assenza del Sig. il giorno 6.6.2014 per esigenze di difesa nell'ambito di in un processo penale

In data 12.10.2015, l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Perugia negava l'accesso, pur rappresentando le ragioni dell'assenza dell'altro dipendente ed altre informazioni sulla vicenda.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso, il Sig., a mezzo dei propri difensori adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig., soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa

FATTO

Il signor rivolgeva una serie di istanze di accesso al Ministro della Difesa ed i relativi Comandi dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla domanda da esso presentata per il riconoscimento della causa di servizio, nonché ad alcuni procedimenti disciplinari collegati.

Nella seduta del 30.6.2015 questa Commissione, adita dal ricorrente, dichiarava l'improcedibilità dei ricorsi per effetto di quanto comunicato dall'Amministrazione in ordine alla messa a disposizione dei documenti, presso gli Uffici competenti.

Il Sig. inviava, il 24 agosto 2015, una terza istanza di accesso, indirizzandola all'U.R.P. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che è stata inoltrata (per competenza) dall'U.R.P. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri all'U.R.P. della competente Direzione presso il Ministero della Difesa.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante, in adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente segnalava, inoltre, alla Commissione che il 29 agosto 2015 aveva inviato una integrazione della domanda di accesso, che allega, ma che non è oggetto del presente ricorso.

Il Comando dei Carabinieri – Tutela del Lavoro ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui precisa che l'originaria istanza del 29 novembre 2014 era stata accolta parzialmente in quanto la documentazione richiesta agli "alinea 1 e 2", dopo la comunicazione di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90, non era stata concessa; che la documentazione caratteristica era stata visionata ed acquisita dall'interessato, come da verbale redatto dal dipendente Gruppo Carabinieri Tutela del Lavoro di Milano; che non era pervenuta alcuna documentazione dal Ministero della Difesa in relazione alla richiesta del Sottufficiale del 20 aprile 2015; che l'istanza di integrazione del 29 agosto 2015 era stata trasmessa, per competenza, all'attuale Comando di Corpo dell'interessato, il quale era stato debitamente informato.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che oggetto del presente ricorso è l'istanza di accesso presentata in data 24/8/2015 con la quale il ricorrente ha chiesto l'ostensione di una serie di documenti relativi alla propria domanda di riconoscimento della causa di servizio.

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento

Viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato sulla sua domanda di riconoscimento della causa di servizio, in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di Novara finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Novara ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver espletato l'attività di propria competenza trasmettendo gli atti al Ministero (cui è diretta l'istanza di accesso) per l'adozione del provvedimento finale.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituti Penali di

FATTO

Il Sig. in servizio presso gli Istituti Penali di, con il profilo di Assistente Capo, formulava un'istanza di accesso chiedendo di estrarre copia degli atti contenuti nel proprio fascicolo personale per sapere se fossero ivi presenti relazioni di servizio a suo carico nel periodo Agosto-Settembre 2015 al fine di poter eventualmente presentare osservazioni e memorie.

Il Direttore dell'Istituto penitenziario rigettava la richiesta, chiedendo di indicare l'atto e la motivazione dell'istanza.

Il Sig. ha tempestivamente adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso proposto meritevole di accoglimento.

Con riferimento alla sussistenza del diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano è costante l'avviso di questa Commissione (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015) e pacifica la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta, per la natura partecipativa dell'accesso stesso ed è da qualificare di natura endoprocedimentale.

La richiesta risulta, inoltre sufficientemente motivata e circoscritta ad un arco di tempo definito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma

FATTO

La signora, ha presentato - in data 25/09/2015 – un'istanza di accesso ad una serie di documenti riguardati le graduatorie dei cc.dd. riservisti ai sensi della legge 68/99.

A sostegno dell'istanza deduceva di avere un interesse difensivo a conoscere i documenti in relazione alle iniziative assunte o da assumere rispetto alle suddette graduatorie, rilevando l'illegittimità del procedimento diretto alla sua esclusione dalle liste anche alla luce della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sez. Lavoro che aveva, invece, dichiarato il suo diritto ad essere inserita nell'elenco dei lavoratori disabili.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza la Sig.ra ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione del prospettato diritto della ricorrente ad essere inserita nella liste dei lavoratori disabili e del procedimento posto in essere per l'esclusione della stessa dalle relative graduatorie.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comune di

FATTO

Il signor rivolgeva al Comune di istanza di accesso ai documenti in data 10/07/2015. L'istante esponeva di essere proprietario dell'appezzamento di terreno denominato "..... " confinante ad est con la proprietà del Sig.

A sostegno dell'istanza deduceva che il aveva apportato e continuava ad apportare materiale di risulta, tanto da colmare il dislivello naturale tra i due terreni innalzando il servente di oltre un metro ed in alcuni punti anche di oltre 1,70 superando persino l'altezza naturale del fondo dominante. Ciò aveva comportato e comportava l'apporto molti metri cubi di materiale di risulta.

Esponendo infine che il aveva realizzato due piattaforme in cemento innalzando dei colonnati e deduceva, pertanto, di avere un interesse attuale a visionare le pratiche edilizie che, se esistenti, avevano consentito i suddetti interventi.

In data 14/07/2015 con nota protocollo 20150003292 del 16/07/2015 il Responsabile del Servizio del Comune di trasmetteva l'istanza al Sig.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Il ricorso, in disparte i profili relativi alla sua tempestività, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig., soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica ed i documenti relativi alla propria istanza presentata alla Prefettura di Treviso finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto dedotto dallo stesso ricorrente, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica sono già state tratte sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia di Addis Abeba

FATTO

Il Sig. rivolgeva un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avviato a seguito della presentazione di una richiesta di ricongiungimento familiare della propria moglie presso l'Ambasciata d'Italia di Addis Abeba e conclusosi con provvedimento di diniego del visto d'ingresso.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di Pavia finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministro dell'Interno e Prefettura di Bologna

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Bologna in data 9/6/2015 un'istanza di accesso relativa agli atti relativi alla sua istanza diretta all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione (in data 23/10/2015) affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza (neppure allegata) che il ricorrente deduce essere stata rivolta all'Amministrazione in data 09/06/2015 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta tardivamente proposto in data 23/10/2015.

La Commissione osserva, per completezza, che il ricorso sarebbe anche inammissibile per non avere il ricorrente prodotto copia dell'istanza di accesso a suo tempo presentata.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente: di

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di Padova

FATTO

A seguito di una verifica nei confronti della Ditta Individuale di, gli ispettori eseguivano un accesso ispettivo presso la sede di altra Società riconducibile a (Soc. s.a.s. di), avente la stessa sede della ditta individuale al fine di acquisire informazioni e documenti utili per l'accertamento ispettivo conseguente.

In data 29/12/2014 gli Ispettori provvedevano ad inviare, alla Ditta di, verbale di ispezione in materia di lavoro contenente l'elenco della documentazione aziendale da esibire ai fini della verifica ispettiva.

A seguito di notifica del verbale unico conclusivo degli accertamenti, in data 05/08/2015 l'Avv., in nome e per conto del Sig., presentava istanza di accesso agli atti.

L'Amministrazione invitata l'istante ad integrare ed a meglio motivare l'istanza ed in data 21/09/2015, il Sig., provvedeva in tal senso, sicchè la DTL, analizzando il fascicolo negava l'accesso rilevando che il fascicolo conteneva alcune testimonianze acquisite durante l'accertamento sottratte ad accesso perché rese da lavoratori in costanza di rapporto di lavoro (anche se non presso la, ma presso la, comunque riconducibile al Sig.).

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il Sig. adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che - sulla questione di carattere generale posta dal ricorrente - il proprio orientamento è costante nel senso che la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto.

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 dispone, infatti, che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria

risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011, nonché decisione del 20 luglio 2015).

Rilevato, tuttavia, che il pericolo di pregiudizio del lavoratore può ritenersi presunto e nel caso sussiste nonostante la formale distinzione tra la s.a.s. (società di persone e non persona giuridica, come opina il ricorrente) e la ditta individuale la relativa presunzione non risulta superata attraverso la dimostrazione della cessazione del rapporto o di altra specifica e prevalente esigenza dell'accidente.

Si osserva, per completezza che, a voler ritenere – sulla base di quanto dedotto dal ricorrente – che sarebbe certa la provenienza delle dichiarazioni da parte di una delle due dipendenti (la Sig.ra o l'altra sua dipendente), cionondimeno potrebbe essere messo in pericolo l'interesse dei lavoratori a non avere ripercussioni in ragione del contenuto delle dichiarazioni rese.

Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di Grosseto

FATTO

Il Dott. rivolgeva, all'INPS un'istanza di accesso finalizzata a conoscere l'elenco delle disponibilità mensili e del numero di visite di controllo dei vari medici fiscali nella zona di competenza, rilevando di aver appreso informalmente che l'assegnazione delle visite sarebbe avvenuta con modalità poco chiare o in favore di soggetti non legittimati in quanto non inseriti nelle relative liste.

A sostegno dell'istanza, deduceva di aver interesse a verificare l'equa e trasparente distribuzione delle visite in quanto, quale medico fiscale, aveva visto drasticamente ridotta la propria attività.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS di Grosseto ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che dal novembre 2014 le visite fiscali, sia d'ufficio che datoriali, sono assegnate esclusivamente tramite un sistema automatico (c.d. "SAVIO") e che l'addetto a tale procedura interviene nel sistema Savio esclusivamente per pianificarvi le presenze dei medici fiscali, in base alle disponibilità da loro comunicate mensilmente via email e che, inoltre, la procedura Savio non consente l'assegnazione manuale delle visite fiscali, salvo il caso di malfunzionamento del sistema. Chiarisce, ulteriormente, i casi di assegnazione a non iscritti e contesta come false le affermazioni del ricorrente in ordine alla non equilibrata distribuzione delle visite.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istante deduce di essere iscritto medico fiscale presso la sede locale dell'Istituto ed è, pertanto titolato ad accedere (se del caso con le cautele di riservatezza del caso) agli elenchi, alle disponibilità ed al numero delle visite fiscali in quanto dotato di un interesse diretto e differenziato.

Peraltro, avendo l'Amministrazione rilevato come la distribuzione avvenga sulla base di criteri automatizzati ed in maniera equa e trasparente, contestando decisamente le affermazioni del ricorrente ha essa stessa un interesse all'ostensione dei documenti richiesti a conferma della legittimità del proprio operato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno e Prefettura di Varese

FATTO

Il signor Santana rivolgeva, al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione un nota in cui rileva che l'istruttoria si è conclusa positivamente ed il decreto di concessione è in corso di formalizzazione e rendendo noto che la relativa istanza è stata presentata il 26/8/2013, che si è ultimato di acquisire tutti i pareri prescritti dalla legge in data 24/6/2015 con la ricezione del parere dell'U.T.G. di competenza emesso a seguito del rapporto informativo della Questura.

Deduce, infine che tali informazioni sono state comunicate al legale dell'interessato.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste (la favorevole conclusione dell'istruttoria), non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di Milano - Commissariato di P.S. "Mecenate"

FATTO

Il, a mezzo dell'avv., presentava al Commissariato P.S. "Mecenate" in Milano richiesta di accesso agli atti, chiedendo copia della relazione di intervento di equipaggio della P.S. a seguito di chiamata al numero di emergenza da parte del suddetto in data 07 o 08 luglio 2015, dovendo allegarne copia a denuncia querela in corso di formalizzazione per altre vicende.

Il Dirigente del Commissariato di P.S. negava l'accesso rilevando che la documentazione richiesta *"è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto A del Decreto 415 del 10 maggio 1994"*.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il difensore dell'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione reputa necessario che il legale del ricorrente documenti i propri poteri di rappresentanza del Sig. atteso che non risulta allegata al ricorso alcuna procura o lettera di incarico rilasciata dall'interessato, ma solo il documento di identità dello stesso.

L'Amministrazione, dal canto suo, è invitata a chiarire le ragioni del diniego di accesso in quanto il mero generico richiamo alla disposizione regolamentare non consente a questa Commissione di valutare, sotto tale profilo, l'effettiva riconducibilità degli atti richiesti alla norma invocata.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a documentare i poteri di rappresentanza conferiti all'Avv. e l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 4 Divisione

FATTO

Il Tenente Colonnello ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti correlati al verbale n. 9 del 15 aprile 2015 della Commissione di Avanzamento per il 2014, contenete le procedure e le valutazioni di dettaglio elaborate da ogni singolo componente la Commissione che hanno condotto all'elaborazione della lettera del 20 ottobre 2014. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso, in sede di esercizio del diritto, il ricorrente non ha avuto accesso alle valutazioni di dettaglio dei punti attribuiti che hanno condotto alla formazione del punteggio finale in ognuna delle quattro qualità esaminate.

Avverso l'accesso parziale ai chiesti documenti, il ricorrente ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria dell'11 novembre, ha dichiarato che il ricorrente in data 1 ottobre ha esercitato l'accesso a tutti i documenti in proprio possesso; tra gli altri il ricorrente ha avuto copia della comunicazione della CSA inerente i criteri di valutazione utilizzati per l'avanzamento al grado di Colonnello.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione resistente dichiara di non possedere ulteriori documenti rispetto a quelli in ordine ai quali è stato già esercitato il chiesto accesso, dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di

FATTO

Il ricorrente funzionario presso l'Istituto resistente, tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto di potere accedere alla nota n. 8358 del 29.09.2015 sottoscritto dal geom. ed al verbale in medesima data; precisa il ricorrente nell'istanza che si tratta di documenti inerenti il procedimento disciplinare /, L'amministrazione resistente, con provvedimento del 20 ottobre, ha negato il chiesto accesso ritenendo l'istanza priva di motivazione.

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Nel presente gravame, il ricorrente descrive la vicenda alla base del presente gravame. In particolare, afferma il ricorrente di essere stato aggredito da un collega nel luogo di lavoro, di avere sporto una denuncia/querela a carico dell'aggressore e di avere informato dei fatti l'amministrazione resistente. A seguito di tale comunicazione l'Istituto ha avviato un procedimento disciplinare anche nei confronti del ricorrente. Pertanto, chiarisce, il ricorrente i chiesti documenti sono necessari per difendere i propri diritti ed interessi nel procedimento in corso.

L'Amministrazione resistente, con nota del 13 novembre 2015, ha inviato le proprie memorie, comunicando di aver acconsentito all'accesso agli atti richiesti dal ricorrente e ribadendo tuttavia l'iniziale diniego alla richiesta d'accesso agli atti per assoluta mancanza di motivazione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un istituto provinciale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso

Nel merito la Commissione, dando atto della nota del 13 novembre 2015 dell'amministrazione resistente in cui si comunica essere stato dato l'accesso, osserva che il ricorrente, quale parte del procedimento disciplinare in corso è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti, senza che sia necessaria la specificazione dell'interesse, atteso che il medesimo è presunto sussistente dalla stessa legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi a fini cautelativi e in quanto possa occorrere, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione provinciale del Lavoro di Rimini

FATTO

Il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto di potere accedere ai documenti del fascicolo relativo all'accertamento del 27.02.2015 espletato nei confronti della ditta –

L'amministrazione resistente con provvedimento del 1° ottobre 2015, ha negato il chiesto accesso affermando che la posizione del ricorrente non è stata oggetto di accertamento ispettivo.

Avverso il provvedimento di diniego del 1° ottobre, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Il presente gravame non è stato notificato alla ditta contro interessata.

L'amministrazione resistente con memoria del 10 novembre, ha chiarito che il procedimento ispettivo è, ancora, in corso di definizione e che sussistono ragioni di riservatezza dei lavoratori coinvolti nel procedimento da tutelare; pertanto, aggiunge la l'amministrazione il diniego all'accesso si fonda sull'art. 2, lett. c) e d) del d.m. n. 757 del 1994.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto perché privo degli allegati di cui all'art. 12, comma 4, lett.b) del d.P.R. n. 184 del 2006.

La richiesta ostensiva in esame, infatti, investe dati di una società controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Emilia Romagna – SN Nucleo Relazioni con il Pubblico

FATTO

Il Brigadiere, il 29 settembre 2015, ha chiesto di potere accedere a numerosi documenti inerenti delle vicende verificatesi presso la Caserma dei Carabinieri di il 28.12.2014 e aventi come protagonista l'allora Capitano, nonché copia dei documenti ove compaia il suo nome e cognome nei DOCSPA di tutti gli utenti della stazione e compagnia di Ciò al fine di valutare se l'operato del Maggiore e del Maresciallo a UPS viola norme di legge.

Il Nucleo Relazioni con il Pubblico ha inviato l'istanza ai Comandi competenti, ossia al Comando Provinciale Carabinieri di, al Comando Compagnia Carabinieri di ed al Comando Stazione Carabinieri di

La Compagnia di, il cui Comandante è appunto il Magg., ha negato il chiesto accesso con provvedimento del 29 ottobre atteso che l'istanza è volta ad un controllo generalizzato del proprio operato. Provvedimento di diniego fondati su analoghe motivazioni è stato fornito dal Comando Provinciale di in data 26 ottobre 2015.

Avverso i provvedimenti di diniego su citati ed il silenzio rigetto del Comando Stazione Carabinieri di Portomaggiore il ricorrente ha adito la Commissione. Nel gravame il ricorrente puntualizza che nei chiesti documenti appare il proprio nominativo e che dai medesimi potrebbero emergere interessi giuridicamente rilevanti per la propria carriera militare e civile.

La Compagnia di ha inviato una memoria, il 12 novembre, con la quale ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

DIRITTO

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti che lo riguardano ed ove appaia il proprio nominativo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990. Si evidenzia, inoltre, che l'oggetto dell'istanza è determinato avendo il ricorrente puntualmente individuato i documenti richiesti, che sono, pertanto, agevolmente reperibili dall'amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione territoriale del Lavoro di Rovigo

FATTO

Il Garante Regionale dei Diritti alla Persona del ha inviato, per competenza, alla scrivente il gravame del sig. Testi Gabriele inviatogli il 20 ottobre.

Il ricorrente, quale presunto creditore ed ex dipendente dell'azienda s.r.l. dal luglio 2008 fino al maggio 2009, ha chiesto con istanze del 19 marzo e 10 settembre 2015, di potere accedere ai documenti inerenti gli accertamenti ispettivi, al materiale probatorio raccolto ed alle dichiarazioni testimoniali.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente adito, in termini, la Commissione.

Il Ministero resistente ha inviato una memoria, datata 12 novembre, con la quale specifica di avere negato il chiesto accesso con provvedimenti del 23 aprile e del 29 ottobre.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato inviato al Garante Regionale dei Diritti alla Persona del ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto. Nella presente fattispecie, poiché la prima istanza di accesso risale al 19 marzo, il ricorrente avrebbe dovuto adire la scrivente nel mese di maggio, infatti la presentazione dell'istanza di accesso in data 10 settembre 2015 non vale a riaprire i termini non presentando alcun elemento di novità né in fatto né in diritto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Sardegna – Ufficio V ambito territoriale di Cagliari

FATTO

Il ricorrente, in qualità di diretto interessato, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atti istruttori relativi al procedimento di mobilità interprovinciale del docente, a.s. 2015/2016;
2. documenti prodotti in fase istruttoria a dimostrazione dei criteri applicativi ai fini dell'utilizzazione del docente a Cagliari nella classe di concorso A071 a.s. 205/2016.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi nel sedi opportune, in particolare con riferimento al reclamo presentato il 3.08.2015.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente adito, in termini, la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 10 novembre, ha trasmesso alla scrivente il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso, dopo che il controinteressato prof. ha fornito il proprio consenso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del 10 novembre con la quale l'amministrazione ha accolto il chiesto accesso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli

FATTO

Il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., aveva chiesto di potere accedere ai documenti inerenti la qualifica del direttore dell'Agenzia sottoscrittore delle cartelle di pagamento di cui era stato destinatario, al fine di verificarne la legittimità per scopo defensionali.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 7 agosto 2015, aveva negato il chiesto accesso rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente; rilevava, infatti, l'Agenzia che le cartelle di pagamento erano state impugnate dal ricorrente con esito negativo in data precedente alla emanazione della nota sentenza della Corte Costituzionale e che in tale sede il ricorrente non aveva eccepito vizi di legittimità.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente aveva adito la Commissione, la quale con decisione dell'8 ottobre aveva chiesto all'amministrazione resistente se l'esito negativo del giudizio riguardasse il primo grado e, in tal caso, se la sentenza fosse stata impugnata, comunicando, in ogni caso, l'esito definitivo del giudizio.

DIRITTO

L'amministrazione, con memoria del 22 ottobre 2015, ha comunicato che la sentenza innanzi la Commissione tributaria regionale di Napoli del 24.06.2014 è divenuta definitiva per effetto della mancata impugnazione nei termini. Non esiste pertanto possibile sopravvivenza di alcun interesse difensivo all'accesso.

Peraltro con la recente sentenza n. 22800, del 9 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni". Con le coeve sentenze n. 22803 e 22810, la Suprema Corte ha, poi, individuato gli eventuali vizi di correttezza dell'atto di delega.

Nel caso di specie, la Commissione alla luce di quanto sopra, ritiene, il ricorrente privo di un interesse ad accedere ai chiesti documenti attesa anche la legittimità delle cartelle di pagamento sottoscritte da impiegati appartenenti alla carriera direttiva.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'istruzione superiore "....."

FATTO

Il Difensore civico della Toscana, ha inviato alla scrivente per competenza il gravame presentato dal prof.

Quest'ultimo, il 15 settembre, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. curriculum vitae dei docenti A060 e/o A050 ai quali sono state attribuite le ore di geografia e/o geografia generale ed economica;
2. comunicazione formale del Dirigente scolastico che attesti la creazione di soprannumerari età all'interno dell'Istituto resistente assegnate alla A060 ed alla A 050, ai sensi della nota ministeriale 3119 del 1 aprile 2014;
3. comunicazione all'USP delle ore eccedenti nelle CdC A060 e/o A050;
4. verbale collegio docenti con ordine del giorno organico a.s. 2015/2016.

Chiarisce il ricorrente di essere iscritto nella II fascia della graduatoria d'istituto nella provincia di Firenze, abilitato per la CdC A039 (Geografia) ed inserito nella graduatoria d'istituto di II fascia della scuola resistente nella graduatoria di CdC A039 (Geografia) in 4 posizione con 78 punti. Aggiunge, poi, il professore che gli insegnamenti di geografia e geografia generale ed economica presso gli indirizzi Tecnico – economico articolazione amministrazione, finanza e marketing nonché tecnico agrario e tecnico edile, devono essere assegnati prioritariamente alla Cdc A039 e solo in casi eccezionali possono essere assegnati alla CdC A060.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito il Difensore civico regionale il quale ha trasmesso il ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Benchè né nell'istanza né nel presente gravame sia ben specificato l'interesse a fondamento della richiesta, la Commissione, sulla base delle premesse alla stessa, ritiene il ricorrente titolare di un interesse qualificato. Infatti, il medesimo è titolare di un interesse all'assegnazione delle ore di geografia negli indirizzi su citati stante le posizioni rivestite dal ricorrente nelle graduatorie.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sud s.p.a. Agente della riscossione per la riscossione per la provincia di Taranto

FATTO

Il ricorrente ha chiesto alla società resistente di potere accedere ai documenti alla base degli avvisi di accertamento e degli avvisi bonari prodromici all'emanazione delle cartelle esattoriali indicate nell'istanza di accesso. Motiva il ricorrente di volere, sostanzialmente, verificare la legittimità delle cartelle esattoriali. La società resistente ha inviato, in data 23 giugno, numerosi documenti al ricorrente.

Avverso il provvedimento di parziale accoglimento il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione, chiedendo anche la condanna ai danni connessi all'esercizio parziale del chiesto accesso.

La Commissione, con decisione del 17 settembre, ha chiesto alla società resistente se detiene ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti al ricorrente il 23 giugno, ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, con memoria del 16 ottobre, Equitalia – Direzione Regionale Puglia, tra l'altro, ha chiarito di non disporre delle cartelle esattoriali originali ma può solo produrre in giudizio copia conforme dell'estratto di ruolo. Aggiunge Equitalia resistente di essere ente di riscossione e che il suo compito è quello di provvedere alla riscossione delle somme iscritte nei ruoli formati da vari enti impositori; tutti gli atti precedenti e propedeutici all'emissione delle cartelle esattoriali sono sconosciuti alla società e non sono nella sua disponibilità.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del 16 ottobre con la quale la società resistente dichiara di non possedere i documenti precedenti e propedeutici alle cartelle esattoriali, respinge il ricorso, che va, invece, ritenuto inammissibile per quanto attiene alla domanda di risarcimento dei danni che non rientra nella competenza di questa Commissione.

PQM

La Commissione respinge il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania

FATTO

La ricorrente, figlia della sig.ra, a seguito del decesso di quest'ultima, tramite il legale rappresentante avv., ai sensi degli artt. 22 e ss della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del d.m. n. 603 del 1996, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. documentazione finanziaria, economica e patrimoniale riconducibile alla defunta e, in particolare, ai rapporti patrimoniali intercorrenti con Istituti di credito, imprese di assicurazione, con operatori tenuti ex lege ad effettuare comunicazioni periodiche all'Agenzia resistente (anagrafe tributaria - archivio dei rapporti finanziari) di cui la *de cuius* era titolare, contraente, delegata o delegante, dal 2000 al momento del decesso (26.04.2015);
2. dichiarazioni dei redditi, anni d'imposta dal 2000 al 2014, al fine di vagliare l'esistenza di disposizioni patrimoniali lesive (depauperamento) della quota di legittima.

Motiva la ricorrente di volere ricostruire l'asse patrimoniale della madre al momento del decesso al fine di tutelare i propri diritti; chiarisce, infatti, la ricorrente che la madre ha contratto un successivo matrimonio con il sig., dal quale è nato un figlio, anch'essi coeredi, i quali avrebbero ostacolato la corretta definizione dell'asse patrimoniale della defunta.

L'amministrazione, con nota dell'11 settembre ha trasmesso, per competenza l'istanza alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

La ricorrente, quale coerede è senz'altro titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti. Si tratta, pertanto, di verificare se i chiesti documenti rientrano tra casi di esclusione previsti dalla normativa regolamentare. Al riguardo si ricorda che il d.m. 29 ottobre 1996, n. 603 (recante “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241”), art. 5 (lettera a) stabilisce che la: “documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa”), pur essendo sottratta all'accesso è soggetta alla visione allorquando i documenti sono

necessari per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”.

Tale ultima precisazione rinvia alla previsione del comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990 da cui emerge la necessità di effettuare un attento bilanciamento di interessi tra il diritto che si intende tutelare con la visione o l’accesso al documento amministrativo e il diritto alla riservatezza dei terzi.

Sul tema la dottrina e la giurisprudenza ritengono pacificamente che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

L’equilibrio tra accesso e *privacy* è dato, dunque, dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della *privacy*) e delle norme di cui alla legge nr. 241 del 1990: la disciplina che ne deriva delinea tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede la necessità di una situazione di “pari rango” rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la “stretta indispensabilità” e, infine, la “necessità”.

In tutti e tre i casi, quindi, l’istanza di accesso deve essere motivata in modo ben più rigoroso rispetto alla richiesta di documenti che attengono al solo richiedente: in particolare, si è osservato che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra “diritto” all’accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l’accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla “conoscenza” necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, nr. 1568).

Nel caso di specie la cura e la tutela degli interessi economici della ricorrente sorti a seguito del decesso della madre prevalgono sugli eventuali dati sensibili del fratello e del coniuge della madre (Cons. di St sez. IV, n. 00933 del 2014).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: delle Forze di Polizia

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane

FATTO

La O.S. ricorrente, tramite il segretario generale, ha chiesto di potere accedere a tutti gli atti relativi a tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti appartenenti alla Polizia di Stato, a prescindere dalla sede di servizio, tesi alla repressione di condotte in contrasto con quanto disposto dagli artt. 82 e 83 della legge n. 121 del 1981, nonché ad ogni altro documenti richiamato o collegato ai chiesti documenti. Il rappresentante della O.S. ricorrente, dopo avere ricordato che le disposizioni citate vietano al personale di Polizia di iscriversi ad associazioni sindacali diverse da quelle del personale di polizia, dichiara di avere subito la sleale concorrenza, la coesistenza o l'interferenza di soggetti sindacali riconosciuti che hanno intrattenuto stabili relazioni di carattere organizzativo con associazioni sindacali esterne alla Polizia. Prosegue la O.S. ricorrente affermando di volere conoscere i chiesti documenti in quanto "strumentali alla cura e difesa dei propri diritti ed interessi anche in relazione ai danni che tali condotte o la loro eventuale tolleranza ha prodotto alla COISP". Motiva, ancora la O.S. che l'istanza si fonda sull'interesse collettivo a che i dipendenti e l'amministrazione non subiscano condizionamenti od interferenze da ambienti sindacali esterni.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 21 settembre, ha negato il chiesto accesso, sostanzialmente affermando il carattere esplorativo della richiesta orientata ad un controllo sul proprio operato.

Avverso il provvedimento di diniego la O.S. ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'amministrazione, con memoria del 4 novembre, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

DIRITTO

Conformemente a quanto ritenuto dal Ministero resistente, la Commissione ritiene che la O.S. ricorrente non abbia sufficientemente dimostrato la correlazione tra i chiesti documenti ed il proprio interesse. Infatti, le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, ossia la cura dei diritti e interessi della O.S. conseguenti agli eventuali danni che avrebbe subito a seguito della violazione degli artt. 82 ed 82 della legge n. 121 del 1981, nonché l'esistenza di un interesse collettivo dei dipendenti e

dell'amministrazione a non subire condizionamenti esterni, evidenziano il carattere esplorativo della stessa volta a ricercare eventuali vizi dell'operato dell'amministrazione stessa.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a. – Risorse umane, organizzazione e servizi – filiale di Varese

FATTO

Il Difensore civico regionale della Lombardia ha inviato alla scrivente, per competenza, il gravame di

Quest'ultimo, quale diretto interessato al procedimento concernente la sanzione disciplinare e la trattenuta salariale, il 31 luglio, ha chiesto alla società resistente notizie e chiarimenti circa i provvedimenti adottati nei suoi confronti, ossia una sanzione disciplinare ed una trattenuta salariale. Avverso la condotta inerte della società resistente il ricorrente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il 14 settembre 2015, ha adito il Difensore regionale il quale, con nota del 19 ottobre, lo ha inviato alla Commissione per competenza.

DIRITTO

La Commissione chiede al ricorrente di conoscere se il presente gravame è stato notificato alla società resistente; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiede al ricorrente di volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico per il Lazio, ambito territoriale per la provincia di Roma, Ufficio Scolastico Provincia di Ancona, Ufficio Scolastico Provincia di Milano, Ufficio Scolastico Provincia di Torino

FATTO

La ricorrente ha presentato istanza di trasferimento per la provincia di Lecce sia su posto comune sia su posto di lingua inglese; tuttavia, la richiesta della ricorrente non è stata accolta mentre è stata accettata quella di docenti che seguivano la ricorrente in graduatoria ma che erano in possesso dei titoli di precedenza previsti dal CCNL.

Pertanto, la ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto di accedere ai documenti prodotti dai docenti a sostegno della sussistenza del titolo di precedenza e, in particolare, alle autodichiarazioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 presentate da (Lazio), (Ancona), (Milano), (Torino).

Avverso la condotta inerte delle amministrazioni resistenti integranti la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione.

Successivamente, l'USR per le Marche, ambito territoriale di Ancona, con memoria dell'11 novembre ha inviato alla ricorrente i chiesti documenti. Perdurava, invece, l'inerzia degli altri USR.

DIRITTO

La ricorrente, quale partecipante al procedimento di trasferimento per la provincia di Lecce, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, salvo le limitazioni previste in tema di diritto alla riservatezza dei dati sensibili e c.d. supersensibili.

Con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti relativi alla prof.ssa, la Commissione preso atto della memoria dell'11 novembre accerta la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ufficio X –Ambito territoriale di Salerno

FATTO

La ricorrente, assistente amministrativo presso l'Istituto superiore “.....” di, collocata al 12 posto con punti 24, nella graduatoria per le operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2015/2016, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimenti di determinazione organico di diritto ed organico di fatto relativi al personale ATA;
2. provvedimenti di attribuzione assegnazione provvisoria interprovinciale;
3. documentazione aspiranti alle assegnazioni interprovinciali.

Motiva la ricorrente di essere direttamente interessata ad accedere ai chiesti documenti in quanto partecipante al procedimento di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2015/2016.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 21 ottobre, ha negato il chiesto accesso ritenendo la ricorrente priva di un interesse concreto ed attuale per non avere, sostanzialmente, diritto ad un riposizionamento nella graduatoria o ad essere trasferito presso l'Istituto “.....”.

Avverso il provvedimento di diniego, la ricorrente ha adito la scrivente Commissione.

DIRITTO

La ricorrente, quale partecipante al procedimento di assegnazione provvisoria interprovinciale degli A.A. a.s. 2015/2016, è titolare di un interesse partecipativo per il quale, ai sensi dell'art. 10 legge n. 241 del 1990, l'interesse a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: – Società a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Consorzio per lo sviluppo industriale della Regione Calabria ASIREG

FATTO

La – Società a r.l., ricorre alla scrivente Commissione avverso il diniego di accesso opposto dall'amministrazione resistente in data 22 settembre 2015. A tal fine espone quanto segue.

In data 7 settembre 2015 l'esponente ha richiesto all'amministrazione comunale l'accesso ad un contratto preliminare di compravendita stipulato dal Consorzio resistente con la Società Quest'ultima, notiziata della richiesta di accesso in qualità di controinteressata, ha opposto il proprio diniego all'ostensione, assumendo la natura privatistica del documento domandato e la carenza di interesse qualificato in capo alla società odierna ricorrente.

Contro tale diniego la ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 17 novembre è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione con la quale si insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente, stante la mancata istituzione del difensore civico nelle varie articolazioni territoriali della Regione Calabria, la Commissione dichiara la propria competenza.

Sempre in via preliminare, la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Società S.R.L., cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati, allegando al ricorso la ricevuta dell'avvenuta spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: – Società a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comune di (RC)

FATTO

La – Società a r.l. – ricorre alla scrivente Commissione avverso il silenzioso diniego di accesso maturato sull'istanza presentata dall'esponente in data 29 settembre 2015. A tal fine espone quanto segue.

La è attiva nel settore dell'acquacoltura e possiede un impianto d'allevamento ittico in gabbie posizionato in mare nelle immediate vicinanze del porto di La citata struttura portuale, riferisce la ricorrente, è deficitaria dal punto di vista dell'illuminazione pubblica, delle strade ivi esistenti ed inoltre presenterebbe un problema all'imboccatura del porto che ostruisce il passaggio delle imbarcazioni.

In tale contesto, caratterizzato altresì da diversi contenziosi intercorrenti tra la società odierna ricorrente e l'amministrazione comunale di, la lo scorso 31 agosto u.s. ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi ai lavori di miglioramento e fruibilità del porto di, cui ha fatto seguito il diniego dell'amministrazione comunale fondato sulla carenza di interesse qualificato in capo alla richiedente l'accesso. In data 11 novembre è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione che insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente, stante la mancata istituzione del difensore civico nelle varie articolazioni territoriali della Regione Calabria, la Commissione dichiara la propria competenza.

Con riferimento al silenzioso diniego opposto dall'amministrazione si osserva che la società ricorrente vanta un interesse qualificato all'ostensione di quanto richiesto con la domanda di accesso datata 3 luglio 2015. Ed invero, la *vicinitas* dell'impianto di allevamento ittico della ricorrente al porto di cui alle premesse in fatto unitamente alla pendenza di diversi contenziosi con l'amministrazione comunale riferibili all'impianto medesimo, radicano una posizione legittimante della ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990.

Le difese dell'amministrazione, inoltre, fanno leva sull'assenza di legittimazione della ricorrente – profilo sul quale invece la Commissione nei sensi sopra esposti è di diverso avviso – nonché sul merito

dei lavori di miglioramento e fruibilità di cui alle premesse in fatto che tuttavia non rilevano ai fini del chiesto e negato accesso.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione concernente i lavori di escavazione del porto di, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Cosenza

FATTO

Il Sig., ispettore capo della polizia di Stato in quiescenza, riferisce di aver presentato in data 31 agosto 2015 domanda di accesso ai fogli notizie delle retribuzioni annuali dal medesimo percepite, al fine di verificare la correttezza del calcolo relativo al proprio trattamento pensionistico.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda di accesso e pertanto, in data 12 ottobre u.s., il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L'accesso richiesto dall'odierno ricorrente è silenziosamente negato dall'amministrazione resistente, è del tipo endoprocedimentale, avendo ad oggetto documenti relativi al medesimo ricorrente e strumentali alla verifica della correttezza dei conteggi relativi al proprio trattamento pensionistico. Pertanto, sussistendo un qualificato interesse all'ostensione e non ravvisandosi, per converso, profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.